

## Corte d'assise: scabinato o giuria?

14 Ottobre 2021

Riccardo Radi

*La Corte d'assise è da sempre luogo austero e suggestivo dove si decidono i “grandi delitti” e si fa la storia dell'avvocatura e del sistema giustizia.*

Sfogliando l'**Almanacco giuridico-forense italiano del 1934**, il piacere della ricerca di libri sconosciuti o dimenticati è una mania incurabile, leggo un titolo che mi incuriosisce: “**Giuria o scabinato?**”.

Il resoconto di un congresso svolto in Corte di Cassazione dove si confrontavano la dottrina, con il professore dell'Università di Parigi Donnedieu De Varres, e la magistratura, con il Presidente di sezione della Corte di cassazione Ugo Aloisi.

L'argomento dibattuto sugli scranni del Palazzaccio era: “*Quale sia l'organo giurisdizionale più adatto per giudicare i grandi delitti: e cioè se si debba accogliere il sistema del giurì ovvero quello dello scabinato*”.

**Scabinato?** Confesso la mia ignoranza e incuriosito vi invito a seguire la lettura del resoconto non prima di un breve excursus storico giuridico sulla corte d'assise.

### Corte d'assise: origini ed evoluzioni

**La corte d'assise in Italia venne introdotta durante la denominazione napoleonica**, fu ripresa dal Regno di Sardegna nel codice di procedura penale del 1859.

Inizialmente era composta, sul modello francese, da tre giudici togati e da una giuria di dodici cittadini.

Nel 1907 furono eliminati i due giudici togati che affiancavano il presidente e nel 1913 il numero dei giurati fu ridotto a dieci.

In epoca fascista con il R.D. 23 marzo 1931, n. 249, venne ridimensionato il ruolo dei giudici laici, ridotti a cinque e fatti sedere, con il nome di *assessori*, in un unico collegio giudicante assieme a due togati.

Il decreto legge 5 ottobre 1944, n. 290, mutò il nome degli assessori in *giudici popolari*; nel 1946 si ritornò alla vecchia composizione di un presidente e dieci giurati; infine, con la legge 10 aprile 1951, n. 287, tuttora vigente, la composizione è stata stabilita in due giudici togati e sei giudici popolari. La stessa legge ha inoltre istituito la *corte d'assise d'appello*.



**Questo breve excursus mi permette di addentrarmi con maggiore consapevolezza nelle disquisizioni filosofiche e politiche-giuridiche dei relatori del convegno del 1934 che convengono nel dichiararsi favorevoli ad *“un giudizio unico di fatto e diritto con un giudice formato di magistrati e di assessori o scabini, scelti in tutte le classi”*.**

## **Corte d'assise: gli scabini**

Ancora una volta confesso una mia *défaillance*: chi erano gli scabini?

Consulto la Treccani e scopro che nel Medioevo gli scabini erano: *“gli uomini liberi, istruiti nelle leggi di buona condotta, che nominati dall'imperatore o dal re, costituivano un corpo di giudici permanenti nell'ambito della contea. La loro istituzione risale all'età carolingia”*.

## **Corte d'assise e lo scabinato**

Il termine scabinato è ancora presente nella giurisdizione spagnola e brasiliana; dove organi analoghi alla corte d'assise sono il *tribunal del jurado* (Spagna) e il *tribunal do júri* (Brasile). Forme di partecipazione dei cittadini all'amministrazione della giustizia, attraverso la giuria o la presenza in collegi giudicanti assieme a giudici togati cosiddetto scabinato.

Ai giorni nostri non sono *“istruiti nelle leggi”* ma dovrebbero portare nella camera di consiglio la ponderatezza dell'uomo comune per evitare condanne a pene *“eccessive”*.

Questo era l'auspicio che si trae leggendo i lavori preparatori della Carta Costituzionale dove si decise di prevedere la partecipazione *“diretta”* del popolo all'amministrazione della giustizia.

## **Corte d'assise e Costituzione**

Nel nostro ordinamento l'istituto trova la sua collocazione nel terzo comma dell'art. 102 della Costituzione che recita: *“la legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia”* elevando a rango costituzionale la presenza popolare nelle vicende giudiziarie.

**I giudici laici inseriti nella giuria avrebbero spinto nel valutare *“il fatto umano”* così come avvenuto avrebbe permesso, secondo i Costituenti, di avvicinare la giustizia al popolo superando l'eccessivo tecnicismo che rendeva le decisioni dei giudici sovente opache ed incomprensibili.**

A favore della giuria si schierò l'on. Carboni osservando come *“il magistrato togato, attraverso l'abitudine costante e quotidiana dell'applicazione della legge scritta, talvolta diventa schiavo del formalismo giuridico, che in qualche caso si risolve in un'ingiustizia sostanziale. Per contro, i giurati hanno impresso sovente un impulso rinnovatore e adeguatore della legge alla mutata coscienza giuridica del popolo. (...) Basterebbero queste osservazioni per consigliare maggiore ponderatezza prima di respingere l'istituto della giuria”*.

Parafrasando ai giorni nostri: la vicenda Lucano insegna.

La chiosa finale è che i giurati possono essere giudici del fatto solo se i togati gli forniscono gli strumenti per comprenderlo secondo le vie del diritto; altrimenti accade quanto scritto da Trilussa nella poesia:

## **Il decimo giurato**

*Er decimo giurato solamente  
restava con la fronte pensierosa  
e scriveva ogni tanto quarche cosa  
come d'un dubbio che ci avesse in mente.  
Ma sia pe distrazione o che so io  
a un certo punto prse e stracciò er foio  
e lo buttò vicino ar posto mio  
Io l'arricorsi pé curiosità  
Ci aveva scritto: Zuccherò, petroio,  
ova, patate, strutto baccalà ...*

**TAG:** *linguaggio, corte d'Assise, storia*

---

### **Avvertenza**

*La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (<https://www.filodiritto.com>), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.*